Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 12 dicembre 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla " *Gazzetta Ufficiale* ,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il 9° ed ultimo comma dell'art. 87 della Costituzione;

Vista la determinazione presa dal Capo di Stato Maggiore della Marina concernente il conferimento « sul campo » di decorazione al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione « sul campo » della seguente decorazione al valor militare;

« A VIVENTE »

MEDAGLIA IN BRONZO AL VALOR MILITARE

BINI Alfio di Costantino e di Paladini Anna, nato a Pozzuoli (Napoli) il 25 maggio 1903, tenente di vascello. — Comandante di torpediniera, nel terzo anno del conflitto 1940-1943, effettuava numerose missioni di guerra e scorte a convogli in acque insidiate dal nemico. In ogni circostanza dava prova di ardimento, serenità ed elevate doti di comando. — Mediterraneo, 10 giugno 1942-11 giugno 1943

Determinazione del 15 maggio 1945.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1953

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1953
Registro n. 11 Difesa-Marina, foglio n. 56. — CESARI

(5625)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. 897.

Conservazione in servizio di agenti delle Ferrovie dello Stato in prova e non di ruolo dichiarati inabili per infortunio sul lavoro, per malattia professionale o, comunque, per cause di servizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli agenti non di ruolo ed in prova delle Ferrovie dello Stato che, in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale o, comunque, per cause di servizio, siano divenuti fisicamente inidonei al servizio inerente alla qualifica rivestita, possono essere adibiti, qualora lo richiedano, ad altre mansioni per le quali a giudizio dell'Amministrazione siano ritenuti idonei.

La relativa domanda deve essere presentata dagli interessati nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ai medesimi dell'avvenuto riconoscimento dell'inabilità da parte dei sanitari dell'Amministrazione; in merito alla domanda decide il direttore generale.

La qualifica che detti agenti possono rivestire deve essere di grado pari o inferiore a quello raggiunto; la nuova qualifica non può comunque comportare uno sviluppo di carriera migliore di quello che gli agenti non di ruolo avrebbero avuto in caso di sistemazione a ruolo, e quelli in prova nella qualifica di provenienza.

L'esonero definitivo di tali agenti, ove conseguano la nomina a stabile in una qualifica che comporti un elevamento dei limiti massimi di età per l'esonero rispetto alla qualifica precedente, ha luogo in base all'art. 83-*a*) del Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il numero degli agenti di ruolo e non di ruolo inidonei al disimpegno delle mansioni della qualifica rivestita, trattenuti in servizio con l'assegnazione ad altre mansioni, non può superare nel complesso il 2 % del personale delle Ferrovie dello Stato in servizio, e la sistemazione non può comunque aver luogo se non nei limiti della disponibilità dei posti di pianta.

La conservazione in servizio degli agenti fisicamente inidonei, ai sensi dell'art. 1, ha luogo nel seguente ordine preferenziale:

1° agenti stabili;
2° agenti in prova;
3° agenti non di ruolo.

Art. 3.

Gli agenti in prova e quelli non di ruolo, fisicamente inidonei alle mansioni della propria qualifica per le cause menzionate nell'art. 1, che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino ancora in servizio, qualora aspirino ad essere mantenuti in impiego, devono presentare domanda all'Amministrazione entro sessanta giorni dalla data stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1953

EINAUDI

PELLA — MATTARELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, *foglio n.* 62. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1953, n. 898.

Erezione in ente morale della « Casa della carità », con sede nel comune di Tropea (Catanzaro).

N. 898. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa della carità », con sede nel comune di Tropea (Catanzaro) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, *foglio n.* 61. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1953.

Istituzione di una Sezione dell'Ispettorato del lavoro a Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'esigenza di istituire a Siena una Sezione dell'Ufficio interprovinciale dell'Ispettorato del lavoro di Arezzo;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1953, è istituito a Siena una Sezione dell'Ufficio interprovinciale dell'Ispettorato del lavoro di Arezzo, con circoscrizione comprendente la provincia di Siena.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1953
Registro n. 5 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 250. — BAGNOLI

(5786)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1953.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio di un francobollo commemorativo del primo centenario del Martirio di Belfiore.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 17 maggio 1952, n. 880, in base al quale si provvede all'emissione di un francobollo commemorativo del primo centenario del Martirio di Belfiore;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo di L. 25 commemorativo del primo centenario del Martirio di Belfiore, è stampato su carta bianca, liscia, filigranata, in rotocalco nel formato stampa di mm. 37 x 27 e formato carta di mm. 40 x 30 con 14 dentelli di perforatura su due centimetri.

La filigrana in chiaro è costituita dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio francobolli.

La vignetta riproduce il dipinto del Boldini, raffigurante la cella n. 12 dove i cinque martiri sono riuniti in compagnia dello stesso Boldini, sotto la sorveglianza di un carceriere.

Ai lati della vignetta vi sono due composizioni formate da intreccio di rami spinosi posti verticalmente su fondino a leggera tinta; in basso, in un rettangolino a fondo pieno vi sono, al centro, il valore in cifra « 25 » racchiuso ai lati dalle leggende disposte su due righe « Poste Lire » in carattere bastoncino chiaro, « Repubblica Italiana » in carattere stampatello a mezza tinta; in alto, su fondo a leggera tinta, vi è la leggenda a mezza tinta « 1° Centenario del Martirio di Belfiore » in carattere bastoncino.

La vignetta del francobollo è in colore bleu nero, la cornice in nero grigio.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1953 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1954.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1953

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
PANETTI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1953
Registro n. 34 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 278. — FAGGIANI

(5963)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1953.

Attribuzione della qualifica di « Monte di credito su pegno di prima categoria » al Monte di credito su pegno di Lucca, con sede in Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerato che a seguito del rilevante ammontare di depositi fruttiferi raccolti, il Monte di credito su pegno di Lucca ha assunto carattere prevalentemente di Istituto di credito;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Lucca, con sede in Lucca, è classificato di prima categoria, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1938, n. 745.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1953

p. *Il Ministro*: VICENTINI

(5934)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1953.

Istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un Comitato per il coordinamento delle attività e per lo studio dei problemi relativi all'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO
E CON
L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerata la necessità di promuovere il coordinamento delle attività degli enti che gestiscono l'assicurazione contro le malattie, ai fini di realizzare il migliore assetto organizzativo e funzionale di tale settore;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Comitato per il coordinamento delle attività e per lo studio dei problemi relativi alla assicurazione contro le malattie.

Il Comitato è organo di consulenza nella materia predetta ed ha, in particolare, il compito di:

a) studiare i problemi di carattere generale relativi all'assicurazione di malattia;

b) promuovere il coordinamento sul piano nazionale dell'attività dei vari enti che gestiscono tale forma di assistenza;

c) esaminare la posizione delle singole casse autonome, onde realizzare il coordinamento delle loro attività con quelle svolte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in attesa del definitivo assetto in tale settore;

d) esaminare ogni questione ad esso sottoposta dalle amministrazioni interessate e dagli enti che gestiscono l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

Il Comitato è composto del direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo presiede, e dai presidenti e direttori generali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali, dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico e dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Fanno parte del Comitato un rappresentante dei Ministeri del tesoro, dell'interno e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può chiamare a far parte del Comitato un esperto in materia di previdenza ed assistenza sociale, al quale sono affidate anche le funzioni di segretario del Comitato medesimo.

Il presidente può invitare, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, a partecipare ai lavori del Comitato esperti e rappresentanti di amministrazioni ed enti non compresi tra quelli indicati nei comma precedenti.

Art. 3.

Il segretario del Comitato predispone il materiale da sottoporre all'esame del Comitato stesso, raccoglie gli elementi utili presso le amministrazioni e gli enti interessati, esegue le indagini disposte dal Comitato ed assolve a tutti gli altri compiti che il Comitato medesimo riterrà di affidargli.

Art. 4.

Le norme sul funzionamento del Comitato sono adottate dal Comitato stesso e le spese per il suo funzionamento gravano sugli enti indicati nel precedente art. 2, in relazione all'entità delle attività svolte per l'assistenza contro le malattie.

Il Comitato fissa la quota percentuale delle spese che deve gravare annualmente su ogni singolo ente.

Roma, addì 1° dicembre 1953

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per l'interno
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

(5961)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale bicarbonato-alcalina-magnesiaca denominata « Orianna »

Con decreto n. 601 del 20 novembre 1953, il dott. Gino Massari è autorizzato a smerciare in bottiglie l'acqua medio-minerale bicarbonato-alcalina-magnesiaca denominata Orianna, che sgorga dalla sorgente Carignano nel comune di Fano.

L'acqua verrà imbottigliata, con procedimenti e attrezzature tecniche moderne, in bottiglie della capacità di due litri, un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, e sarà addizionata di gas acido carbonico.

Le etichette, stampate su carta bianca, sono di formato rettangolare delle dimensioni di cm. 28×15 per le bottiglie da due litri; di cm. 25×13 per le bottiglie da un litro; di cm. 21×11 per le bottiglie da mezzo litro e di cm. 17×9 per le bottiglie da un quarto di litro.

Nella parte centrale, su fondo azzurro e in caratteri blu scuro si legge: « Acqua minerale Orianna », Carignano frazione di Fano Marche, e vi è riprodotta la vignetta di una fontana e di uno stemma con la scritta in bianco « Carignano ». A destra della fontana, si legge « leggerissima, batteriologicamente pura »; a sinistra « diuretica, antilitiaca, digestiva »; nella parte inferiore, su una striscia rossa e in caratteri bianchi, la scritta « Carignano Terme ».

Nel riquadro di sinistra, sono riportate le indicazioni dell'analisi chimica e chimico-fisica del prof. Giuseppe Rossi, direttore dell'Istituto di chimica industriale ed applicata dell'Università di Bologna, e la frase « addizionata di gas acido carbonico ».

Nel riquadro di destra, sono riportati i risultati dell'analisi batteriologica eseguita dal prof. Alessandrini, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Bologna e, successivamente, i giudizi clinici del prof. Pietro Farneti e del professor Alfredo Chistoni. In fondo sono riportati gli estremi del decreto. Il tutto conforme agli originali allegati.

Le bottiglie saranno munite di tappo a corona a chiusura ermetica, tale da non permettere adulterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

L'imbottigliamento verrà eseguito nello stabilimento costruito in prossimità della sorgente, secondo il progetto tecnico allegato agli atti.

(5913)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 9 dicembre 1953:

Cuffaro Eduardo, notaio residente nel comune di Raffadali, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Agrigento;

Ciciolla Michele, notaio residente nel comune di Crecchio, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Grottammare, distretto notarile di Ascoli Piceno;

Curci Francesco, notaio residente nel comune di Locorotondo, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bergamo;

Boletti Angelo, notaio residente nel comune di Vestone, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia;

Parlato Michele, notaio residente nel comune di Gargnano, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Nave, stesso distretto;

Canale Francesco, notaio residente nel comune di Riposto, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Giarre, stesso distretto;

Privitera Gaetano Francesco, notaio residente nel comune di Santa Maria di Licodia, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Paternò, stesso distretto;

Acerbi Carlo, notaio residente nel comune di Sesta Godano, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Levanto, stesso distretto;

Bizzarri Fulvio, notaio residente nel comune di Civitanova Marche (Alta) distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Recanati, stesso distretto;

Moneta-Caglio Attilio, notaio residente nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Bonfanti Angelo, notaio residente nel comune di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di San Colombano al Lambro, distretto notarile di Milano;

Rebori Bartolomeo, notaio nel comune di Cortemaggiore, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Ziano Piacentino, stesso distretto.

(6014)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 283

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'11 dicembre 1953

	Dollaro U.S.A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,85	640,75
» Firenze	624,77	638 —
» Genova	624,80	640 —
» Milano	624,85	641 —
» Napoli	624,75	640,80
» Palermo	624,80	640,80
» Roma	624,85	641,375
» Torino	624,85	638 —
» Trieste	—	—
» Venezia	624,90	640,80

Media dei titoli dell'11 dicembre 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,925
Id. 3,50 % 1902	60 —
Id. 3 % lordo	80,30
Id. 5 % 1935	95,30
Redimibile 3,50 % 1934	80,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,70
Id. 5 % 1936	91,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,475

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'11 dicembre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,85
1 dollaro canadese	»	641,19

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,58

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 14 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1953, registro n. 33 Interno, foglio n. 266, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Catania di un mutuo di L. 89.858.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6015)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 14 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1953, registro n. 33 Interno, foglio n. 267, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Messina di un mutuo di L. 284.250.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6016)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 24 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1953, registro n. 33 Interno, foglio n. 268, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Palermo di un mutuo di L. 130.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6017)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Oliveri Giovanni di Michele, già esercente in Campoligure, via Trento n. 21.

Tali marchi recavano il n. 106-GE.

(5918)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Zottich Maria in Calligaris;
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Alla signora Zottich Maria in Calligaris fu Giovanni e della Francesca Gasparin, nata a Gorizia addì 19 agosto 1904, residente a Genova-Certosa, via B. Brin, 5-13, di condizione casalinga, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zottich in Zotti.

Gorizia, addì 6 novembre 1953

Il prefetto: DE ZERBI

(5944)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Agrigento in data 5 febbraio 1951, n. 2515, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1950, è costituita come appresso:

Presidente:
Moscato dott. Giovanni, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Carrà dott. Litterio, veterinario provinciale;
Montemagno prof. dott. Francesco, docente in clinica medica veterinaria;
Mirri prof. dott. Adelmo, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Gueli dott. Giovanni, veterinario condotto.

Segretario:
Cucchiara dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Palermo presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 novembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5976)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Agrigento in data 10 maggio 1952, n. 8575, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1951, è costituita come appresso:

Presidente:
Moscato dott. Giovanni, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Carrà dott. Litterio, veterinario provinciale;
Montemagno prof. dott. Francesco, docente in clinica medica veterinaria;
Mirri prof. dott. Adelmo, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Gueli dott. Giovanni, veterinario condotto.

Segretario:
Cucchiara dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Palermo presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 novembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5975)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Milano in data 21 gennaio 1953, n. 120576, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1952, è costituita come appresso:

Presidente:
Mazza dott. Libero, vice prefetto.

Componenti
Stazzi prof. Pietro, docente in clinica medica veterinaria;
Leinati prof. Luigi, docente in anatomia patologica e patologia generale veterinaria;
Salvi dott. Giorgio, veterinario provinciale;
Lucci dott. Sebastiano, veterinario condotto.

Segretario:
Barile dott. Michele.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 novembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5978)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Cagliari in data 5 agosto 1953, n. 54821, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1952, è costituita come appresso:

Presidente:
Princivalle dott. Senio, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Cancedda dott. Luigino, veterinario provinciale;
Carta prof. Arturo, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Pegreffi prof. Giuseppe, docente in clinica medica veterinaria;
Campagna dott. Michele, veterinario condotto.

Segretario:
Massacesi dott. Giampaolo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 novembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5980)

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di L'Aquila e Foggia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di L'Aquila in data 20 maggio 1952, n. 16579, col quale è indetto pubblico concorso ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Sulmona ed Avezzano ed il decreto del Prefetto di Foggia in data 20 novembre 1952, n. 36612, con il quale è indetto pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario del Comune capoluogo;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi sopraindicati per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di L'Aquila e di Foggia, è costituita come appresso:

Presidente:
Dessena dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:
Raheli, dott. Angelo, medico provinciale;
Sangiorgi prof. Giuseppe, docente d'igiene;
Stefanutti prof. Pietro, docente di clinica e patologia medica;
Vecchioni prof. Ettore, ufficiale sanitario del comune di Pescara.

Segretario:
Fares dott. Tullio, primo segretario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, negli albi delle Prefetture interessate.

Roma, addì 2 dicembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5974)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico in prova (gruppo C, grado 13°) negli Osservatori astronomici di Milano e Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra e il relativo regolamento, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione a concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli Osservatori astronomici, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per due posti di tecnico in prova (gruppo *C*, grado 13°) negli Osservatori astronomici appresso indicati:

Osservatorio astronomico di Milano con succursale Merate: un posto;

Osservatorio astrofisico di Firenze (Arcetri): un posto.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Alla valutazione dei titoli è riservato il 25 % del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova orale ed in prove pratiche di officine intese ad accertare le conoscenze elettrotecniche e radiotecniche del candidato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore, Divisione VI), non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande sottoscritte dagli aspiranti, dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, nonchè il domicilio, il preciso recapito e la dichiarazione del concorrente che in caso di nomina è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Art. 4.

I candidati inoltre dovranno presentare, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

A) Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, comprovante che il candidato ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, alla data del presente decreto.

1) Tale limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati della Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente amnistiati;

2) detto limite di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

3) tutti i suddetti limiti sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quella di cui ai precedenti punti 1) e 2), purchè complessivamente non si superi i 45 anni;

4) detto limite di età è ancora elevato ad anni 45:

a) per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; per i mutilati e invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; per i mutilati e invalidi per servizio, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione. Sono però esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e a da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella, allegato *A*, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*, del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

5) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età;

6) nei confronti degli aspiranti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati statali civili di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito e della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

B) Certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

C) Diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 100 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 1.

Quando il diploma non sia stato rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio su carta da bollo da L. 100, firmato dal capo dell'Istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione

D) Certificato di buona condotta, morale e civile.

E) Certificato generale del casellario giudiziario.

F) Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

G) Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e comunque immune da difetti, imperfezioni e malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

Per i mutilati e invalidi di guerra e assimilati il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

H) Copia del foglio di congedo illimitato, o del foglio matricolare militare se il candidato abbia prestato servizio militare, ovvero, in caso negativo, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata dalle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione o quella per il tempo trascorso in prigionia rilasciata ai sensi della circolare dello S. M. E. n. 5000/ord. 111 del 1° agosto 1948.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata mediante regolare documento rilasciato nella forma prevista dalla competente autorità ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, citato nelle premesse.

I concorrenti mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno provare la loro qualità con la esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I mutilati e invalidi per servizio, assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato modello 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta la invalidità.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione del mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato.

I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dall'autorità competente.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, giusto il disposto del secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I) Stato di famiglia presentato soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

L) Fotografia recente del candidato con la firma autenticata.

M) Gli aspiranti che appartengono al personale di ruolo e non di ruolo comunque denominato delle Amministrazioni dello Stato o universitario, dovranno presentare un certificato rilasciato dalla loro Amministrazione da cui risultino la data di inizio del servizio, la durata e la natura di esso, nonchè l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione ed eventuali successive conferme.

N) Elenco firmato, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Art. 5.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle necessarie vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui alle precedenti lettere *B*), *D*), *E*), *F*), *G*), *H*) ed *I*) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali sono esonerati dal produrre i documenti di cui alle lettere *A*), *B*), *D*), *E*) e *G*) dell'art. 4.

I candidati non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *D*), *F*), *G*) e *H*) del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti dopo il giorno di scadenza del termine di cui all'art. 3 anche se la domanda sia stata presentata in tempo utile alle autorità locali ed agli uffici postali e ferroviari.

Saranno altresì esclusi dal concorso coloro i quali invieranno in tempo utile la domanda non corredata da tutti i documenti prescritti nè saranno accettati titoli o documenti inviati in data posteriore a quella di scadenza del termine sopraindicato.

Il Ministero si riserva soltanto di assegnare un congruo periodo di tempo per la regolarizzazione di eventuali documenti validi sostanzialmente ma privi di vidimazione o legalizzazione, purchè essi siano stati presentati entro il termine prescritto.

Non è consentito far riferimento a titoli e documenti presentati presso altre Amministrazioni o presso altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente ed ai risultati delle prove orali e pratiche, da una Commissione nominata dal Ministro composta di tre membri scelti fra i direttori di Osservatorio astronomico o fra professori di ruolo o fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico di gruppo *A* del ruolo degli Osservatori astronomici di grado non inferiore all'8°.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà invato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1953

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1953
Registro n. 45 *Pubblica istruzione, foglio n.* 161

(5941)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso ad otto posti di aiutanti aggiunti in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato (gruppo C, grado 13°).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale è stato disposto che per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vennero estese a coloro che parteciparono alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Visto il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, che detta norme per il personale degli Archivi di Stato;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che proroga i limiti massimi di età per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione nelle Amministrazioni dello Stato in favore dei colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, col quale vengono estese le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, circa aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che reca norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 4 marzo 1948, n. 137, che reca norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1950, n. 467, che eleva il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi in favore agli assistenti ordinari, straordinari, ecc., delle Università;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, che eleva temporaneamente il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi in favore delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, relativo alle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, che reca norme sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 13 aprile 1953, n. 340, che reca modificazioni alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sull'ordinamento degli Archivi di Stato;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esame per l'ammissione di otto aiutanti aggiunti in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato (gruppo *C*, grado 13°).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 200 e indirizzate al Ministero dell'interno (Ufficio centrale degli archivi di Stato) dovranno essere presentate alla Prefettura della provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di sessanta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di sessanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente e comunque non oltre quindici giorni dopo la scadenza del termine stesso.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo e la data di nascita ed il preciso loro domicilio o recapito, con l'elencazione dei documenti allegati, nonchè la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza.

I concorrenti potranno tuttavia indicare a quale Archivio preferirebbero essere assegnati, per quel conto che di codesto desiderio il Ministero crederà di tenere.

Nelle domande dovrà esplicitamente essere dichiarato se il candidato intende sostenere la prova facoltativa su una o più lingue fra quelle indicate nel n. V del successivo art. 7.

Art. 3.

A corredo della domanda, possibilmente dattilografata, devono essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita (su carta da bollo da L. 100), da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35° anno di età alla data del presente bando, debitamente legalizzato.

Il detto limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943, e per i combattenti della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico e per le altre categorie assimilate ai combattenti.

Tale limite di età è poi elevato ad anni 45 a norma delle disposizioni in vigore:

a) per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra, mutilati o invalidi della lotta di liberazione o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra.

Essi devono beneficiare, però, di pensioni o di assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, restando esclusi, precisamente, gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e nelle voci nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione;

c) per il personale già dipendente dall'U.N.S.E.A. di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 1951, n. 64 e dall'I.R.C.E. di cui all'art. 4 della legge 16 aprile 1953, n. 409.

Detto limite è elevato ad anni 44, a norma delle disposizioni in vigore:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti della lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra. Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Gli assistenti universitari ordinari, straordinari, volontari od incaricati, potranno usufruire della protezione dei limiti massimi di età prevista dall'art. 17 della legge 14 giugno 1950, n. 465.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente il candidato non superi il 45° anno di età.

Coloro che furono colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

2. Certificato su carta da bollo da L. 100 di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano, debitamente legalizzato.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge.

Il certificato di cittadinanza delle persone nate nei Comuni della provincia di Bolzano, nei comuni di Colle Santa Lucia, Cortina d'Ampezzo e Pieve di Livinallongo in provincia di Bolzano e nei comuni di Bronzolo, Termeno, Capriano, Cortaccia, Egna, Fondo Negrè, Montagna, Ora, Rumo, Salorno, Trodena e Valdagno in provincia di Trento, rilasciato dal Comune nel quale l'interessato risiede e legalizzato dalla autorità competente, dovrà essere integrato nel visto di conferma del Commissario governativo presso l'Ente regionale Alto-Adige e Trentino.

3. Diploma originale o copia autentica notarile della licenza della scuola media o diploma di ammissione al liceo classico o scientifico o titolo equipollente.

4. Certificato di buona condotta morale e civile (su carta da bollo da L. 100), di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. Certificato (su carta da bollo da L. 100) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

6. Certificato generale (su carta da bollo da L. 200) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal competente Ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato.

7. Certificato medico (su carta da bollo da L. 100) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, rilasciato da un medico provinciale o militare in servizio permanente effettivo, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà legalizzata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

8. Documentazione militare:

a) ufficiali in congedo ed in servizio: copia dello stato di servizio (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), regolarizzato con marche da bollo da L. 200 sulla prima facciata e da L. 200 sugli intercalari;

b) sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

c) militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

d) riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione del servizio alle armi): copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

e) rivedibili o riformati dalle Commissioni di leva: certificato di esito di leva;

f) inscritti di leva (giovani cioè che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva): certificato d'iscrizione nelle liste di leva.

Sulle predette copie del foglio matricolare o dello stato di servizio dei candidati ex combattenti dovranno essere annotate le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che rivestano la qualifica di combattenti e le altre categorie assimilate, dovranno inoltre produrre apposita dichiarazione integrativa, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidita rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante il certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale per le pensioni di guerra, a nome del padre dei candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi per servizio, le vedove di guerra ed il personale già dipendente dall'U.N.S.E.A. produrranno i documenti atti a comprovare il possesso di tali qualifiche alla data del presente decreto, ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

9. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, da prodursi soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

Ai fini dell'eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computati fra essi anche quelli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato munita di firma, a meno che il candidato sia munito di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi.

Tanto la fotografia, da applicarsi su foglio di carta da bollo da L. 200, che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o dal notaio.

Art. 4.

Tutti i documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I concorrenti che appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3, 7 e 8 dell'art. 3 ed eventualmente quello indicato al n. 9, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata in carta da bollo da L. 200 ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 4, 5, 7 e 8, quando vi suppliscano con certificato, su carta da bollo da L. 100, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti dal presente bando, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; se dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre tutti i documenti in carta libera, mentre la domanda dovrà essere prodotta su carta da bollo. In tal caso però su ogni documento dovranno essere indicati gli estremi del certificato del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del candidato nell'elenco dei poveri.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, ad eccezione del limite di età che deve essere posseduto alla data del bando, salvo quanto prescritto dall'art. 23 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 2.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine. L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio, da determinarsi di volta in volta per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio in sostituzione del quale i candidati dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' peraltro consentito fare riferimento a documenti presentati per la partecipazione ad altri concorsi dell'Amministrazione dell'interno, purchè i documenti di cui ai nn. 2, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 3, siano stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

In favore dei candidati di cui al penultimo comma dell'art. 4 del presente bando, l'Amministrazione potrà disporre, a loro domanda, un congruo prolungamento dei termini stabiliti per la presentazione dei documenti. Detti candidati potranno far riferimento a documenti similari a quelli richiesti, già presentati presso uffici pubblici. E' loro consentito inoltre far riferimento ad atti esistenti presso pubblici uffici e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto che si dovranno comprovare.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I candidati che non risiedano in territorio metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano, entro quindici giorni successivi a detto termine, i documenti prescritti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale ed avrà luogo in base al seguente programma.

Prove scritte:

I. — Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ai nostri giorni;

II. — Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

III. — Prova di dattilografia o di scrittura a mano a scelta del candidato.

Prova orale:

I. — Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ai nostri giorni;

II. — Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

III. — Cenni di geografia fisica, economica e politica d'Italia;

IV. — Nozioni elementari di contabilità generale dello Stato Nozioni elementari di statistica;

V. — Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnuolo) a scelta del candidato (prova facoltativa).

A favore dei candidati che si sottoporranno alla prova facoltativa in lingua tedesca la Commissione potrà attribuire un punto, da aggiungersi al punteggio stabilito dall'art. 5 della legge 2 gennaio 1942, n. 361.

I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte ed a quella orale, nonchè della sede e data di svolgimento delle prove stesse, a mezzo della Prefettura della provincia ove hanno presentato domanda di ammissione al concorso e dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta d'identità o documento equipollente a termini di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio nella sede cui saranno destinati entro il termine che verrà loro notificato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio della Giunta del Consiglio superiore degli archivi avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° di gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio della Giunta predetta, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà della Giunta di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13° ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1953
Registro n. 32 Interno, foglio n. 328. — DE ROSSI

(5940)

PREFETTURA DI PAVIA

Esito del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Pavia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 16450-San. del 2 aprile 1952, col quale fu indetto concorso al posto di direttore del pubblico macello di Pavia;

Visto il decreto n. 20454.2/340/9/8435 del 24 marzo 1953 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con cui fu costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione stessa;

Visti gli articoli 65 e 66 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso per il posto di veterinario direttore del pubblico macello di Pavia

1) Fontana Giacomo, punti 144,889 su 200;
2) Landi Adriano, punti 134,563 su 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Pavia, addì 11 novembre 1953

Il prefetto: FLORES

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio odierno decreto n. 45927, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti al posto di direttore del pubblico macello di Pavia;

Visti gli articoli 65 e 66 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giacomo Fontana è dichiarato vincitore del concorso per il posto di veterinario direttore del pubblico macello di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Pavia, addì 11 novembre 1953

Il prefetto: FLORES

(5872)

PREFETTURA DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1953, n. 17882.52 San., col quale veniva bandito il concorso per tre posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso predetto, nominata con decreto dell'A.C.I.S. 15 luglio 1953, n. 340.2.60/9304;

Vista la graduatoria di merito delle concorrenti formata dalla summenzionata Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto l'art. 68 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 35 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pistoia al 30 novembre 1952, nell'ordine come appresso:

1. Peri Lucia	punti	54,621	su 100
2. Donnini Tatiana	»	51,963	»
3. Casini Mariella	»	51,638	»
4. Masi Siliana	»	51,197	»
5. Verreschi Flaviana	»	51,149	»
6. Ciattini Gelsomina	»	50,968	»
7. Del Rosso Angiolina	»	50,739	»
8. Diddi Maria Rosa	»	50,529	»
9. Villani Anna Luisa	»	50,457	»
10. Mazzei Nella	»	50,337	»
11. Grandi Viviana	»	50,318	»
12. Pasquini Adriana	»	49,750	»
13. Ori Leonise	»	49,623	»
14. Caselli Romana	»	49,614	»
15. Piagentini Ottavia	»	48,672	»
16. Serboli Nara	»	48,375	»
17. Braccialini Diana	»	48,184	»
18. Fulgeri Norma	»	47,785	»
19. Sgrilli Giovanna	»	47,125	»
20 Dovi Adriana	»	46,894	»
21. Cistellini Luciana	»	46,500	»
22. Luti Renata	»	46,367	»
23. Bemporad Marisa	»	46,182	»
24. Arfè Ester	»	45,728	»
25. Dainelli Renata	»	45,181	»
26. Mancini Mara	»	45,024	»
27. Marmugi Gina	»	43,716	»
28. Moncini Rossanda	»	42,829	»
29. Zagato Maria	»	42,500	»
30. Lattanzi Elena	»	35,530	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo della Prefettura e dei comuni interessati di Larciano, San Marcello Pistoiese e Marliana.

Pistoia, addì 18 novembre 1953

Il prefetto: DAL CORTIVO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto stesso numero e data relativo alla approvazione della graduatoria delle candidate del concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Tenuto conto dell'ordine preferenziale delle sedi alle quali le candidate hanno chiesto di essere assegnate;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Alle vincitrici del concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952 sono assegnate le sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Peri Lucia: Larciano (condotta unica);
2) Donnini Tatiana: San Marcello Pistoiese-Lizzano;
3) Casini Mariella: Marliana-Momigno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo della Prefettura e dei comuni interessati di Larciano, San Marcello Pistoiese e Marliana.

Pistoia, addì 18 novembre 1953

Il prefetto: DAL CORTIVO

(5894)

PREFETTURA DI RAGUSA

Esito del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Pozzallo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 12108 del 12 maggio 1952, relativo al bando di concorso per il posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1951 nel comune di Pozzallo;

Visti i verbali di seduta della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in epigrafe:

1. Brancati dott. Luciano di Giovanni	punti	53,275	su 100
2. Risiglione dott. Nicolò fu Prospero	»	49 —	»
3. Nifosì dott. Giovanni di Antonio	»	47,40	»
4. Dell'Agli dott. Giuseppe di Michele	»	46,45	»
5. Occhipinti dott. Giovanni fu Giuseppe	»	43,65	»
6. Zagarrigo dott. Calogero fu Vincenzo	»	42,725	»
7. Fidone dott. Giorgio di Pietro	»	42,65	»
8. Zisa dott. Guglielmo di Crispino	»	42,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Pozzallo.

Ragusa, addì 19 novembre 1953

Il prefetto: CASTELLUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il proprio precedente decreto n. 30837 di pari data, relativo alla approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il posto di veterinario condotto vacante nel comune di Pozzallo ad 30 novembre 1951;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei vincitori sulla base delle preferenze indicate, per il posto messo a concorso, dai candidati secondo l'ordine della graduatoria di merito;

Visti gli articoli 24 e 55 del regolamento, approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il seguente candidato, risultato idoneo nel concorso in epigrafe, è dichiarato vincitore per la condotta veterinaria di Pozzallo:

Brancati dott. Luciano di Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Pozzallo.

Ragusa, addì 19 novembre 1953

Il prefetto: CASTELLUCCI

(5897)

PREFETTURA DI MACERATA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 18621 del 15 giugno 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta bandito con decreto prefettizio n. 27302 del 30 dicembre 1950;

Visto il proprio decreto n. 21110 del 6 luglio 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarate le vincitrici delle condotte poste a concorso.

Considerato che, a seguito della rinuncia della sig.na Feliciani Elena si è resa vacante la condotta ostetrica di Sefro;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da esse indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Bologi Maria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Sefro in sostituzione della sig.na Feliciani Elena, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 20 novembre 1953

Il prefetto: CARELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 21860 del 9 luglio 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta bandito con decreto prefettizio n. 27080 del 31 dicembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 21861 del 9 luglio 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarate le vincitrici delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia della signora Neri Ave in Bortoli si è resa vacante la 2ª condotta ostetrica di Porto Recanati;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da esse indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Serri Igea è dichiarata vincitrice della 2ª condotta ostetrica di Porto Recanati in sostituzione della signora Neri Ave, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 23 novembre 1953

Il prefetto: CARELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 21860 del 9 luglio 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta bandito con decreto prefettizio n. 27808 del 31 dicembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 21861 del 9 luglio 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarate le vincitrici delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia della signora Addei Ermelinda si è resa vacante la 1ª condotta ostetrica di Civitanova Marche;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da esse indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Pavanelli Giulia è dichiarata vincitrice della 1ª condotta ostetrica di Civitanova Marche in sostituzione della signora Addei Ermelinda, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 28 novembre 1953

Il prefetto: CARELLI

(5931)

PREFETTURA DI FIRENZE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 57070 del 9 ottobre 1953, con il quale il dott. Leone Emidio veniva nominato titolare della condotta medica di Firenze, frazione Ponte a Ema;

Considerato che il precitato sanitario non avendo risposto alla interpellanza, effettuata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno che trovasi agli atti di questo ufficio è da ritenersi rinunciatario alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Elettro Vivoli, 5° classificato, ha chiesto la condotta di Firenze, frazione Ponte a Ema;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 57070 del 9 ottobre 1953, il dott. Elettro Vivioli domiciliato a Scarperia (Firenze), è dichiarato vincitore della condotta di Firenze, frazione Ponte a Ema.

Il sindaco di Firenze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 17 novembre 1953

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 57070 del 9 ottobre 1953, con il quale il dott. Corsi Corso veniva nominato titolare della condotta medica di Palazzuolo sul Senio (levante);

Considerato che il precitato sanitario, malgrado interpellato da questa Prefettura a mezzo di raccomandata la cui ricevuta di ritorno trovasi agli atti di ufficio, non ha accettato nei termini e devesi quindi ritenere rinunciatario alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Pietro Sbisà, 35° classificato, ha chiesto la condotta di Palazzuolo sul Senio (levante);

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 57070 del 9 ottobre 1953, il dott. Pietro Sbisà, domiciliato a Certaldo, è dichiarato vincitore della condotta di Palazzuolo sul Senio (levante).

Il sindaco di Palazzuolo sul Senio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 18 novembre 1953

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 57070 del 29 novembre 1953, con il quale il dott. Corsi Corso veniva nominato titolare della condotta medica di Firenzuola (Coniale);

Considerato che il precitato sanitario, come da dichiarazione del 13 novembre 1953 che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Alvaro Rapezzi, 32° classificato, ha chiesto la condotta di Firenzuola (Coniale);

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 57070 del 29 novembre 1953, il dott. Alvaro Rapezzi, domiciliato a Serravalle Pistoiese (Pistoia), è dichiarato vincitore della condotta di Firenzuola (Coniale).

Il sindaco di Firenzuola è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 21 novembre 1953

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 57070 del 6 novembre 1953, con il quale il dott. Pietro Sbisà veniva nominato titolare della condotta medica di Palazzuolo sul Senio (ponente);

Considerato che il precitato sanitario come da dichiarazione del 13 novembre 1953, che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Passarelli Vincenzo, 36° classificato, ha chiesto la condotta di Palazzuolo sul Senio (ponente);

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 57070 del 6 novembre 1953, il dott. Vincenzo Passarelli, domiciliato a Comeana di Carmignano Firenze, è dichiarato vincitore della condotta di Palazzuolo sul Senio (ponente).

Il sindaco di Palazzuolo sul Senio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 21 novembre 1953

Il prefetto: BRUNO

(5891)

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il precedente decreto pari numero in data 1° marzo 1953, con il quale è stato bandito il concorso per le condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1952 (Cupramarittima, Monsampolo del Tronto, Monturano, Ripatransone, e consorzio veterinario Rapagnano-Torre San Patrizio);

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Cinciripini dott. Aurelio punti 53,61
2. Gogna dott. Gerardo » 52,30
3. Scaramucci dott. Ezio » 51,39
4. Abbondi dott. Italo » 50,75
5. Testa dott. Giovanni » 50,61
6. Palotta dott. Pietro » 50,40
7. Marzialetti dott. Giulio » 50,16
8. Marcucci dott. Giulio » 50,14
9. Marziali dott. Vincenzo » 50,10
10. Tambella dott. Gildo » 49,94
11. Quadri dott. Alberto » 49,88
12. Gallina dott. Benedetto » 49,29
13. Taccari dott. Giuseppe » 48,99
14. Caporali dott. Giorgio » 48,56
15. Laudani dott. Nicolò » 48,54
16. Giordani dott. Francesco » 48,52
17. Zega dott. Giulio » 48,01
18. Riccobelli dott. Mario (combattente) » 47,84
19. Sampaolesi dott. Giuseppe » 47,84
20. Leoni dott. Angelo » 47,81
21. Marini dott. Marcello » 47,41
22. Coccia dott. Bruno » 47,17
23. Galluppi dott. Domenico (nato il 4-1-1917) » 47,10
24. De Marinis dott. Virgilio (nato il 25-7-1928) » 47,10
25. Bettini dott. Luigi » 46,86
26. Picciotti dott. Ovidio » 47,17
27. Mori dott. Gian Luca » 46,09
28. Misericordia dott. Francesco » 45,96
29. Capocasa dott. Ottavio » 45,46
30. Masciullo dott. Pantaleo » 45,36
31. Gualtieri dott. Mario » 45,05
32. Fanesi dott. Renato » 44,51
33. Mazzarri dott. Franco » 44,47
34. Barbero dott. Ennio Carlo » 44,22
35. Nicolai dott. Giannetto » 44,14
36. Forni dott. Ruggero » 44,10
37. Di Giacinto dott. Ivo » 44,01
38. Dolci dott. Pasquale » 43,99
39. Micheli dott. Felicino (nato il 14-8-1921) » 43,19
40. Vico dott. Giuseppe (nato il 25-12-1924) » 43,19
41. Di Matteo dott. Berardo » 43,00
42. Leone dott. Raoul » 42,84
43. Gregorio dott. Giuseppe » 42,80
44. Lanti dott. Angelo » 42,50
45. Spinelli dott. Giampiero » 42,35
46. Tusè dott. Adolfo » 42,29
47. Giannone dott. Antonio » 42,26
48. Orlandi dott. Vittorio » 42,12
49. Senesi dott. Piero (invalido di guerra) » 41,95
50. Faragalli dott. Bruno » 41,95
51. Filippini dott. Luigi » 41,58
52. Torreggiani dott. Sergio (nato il 29-1-1929) » 41,50
53. Caruso Lombardi dott. Riccardo (nato il 13-12-1929) » 41,50
54. Diamanti dott. Maurizio punti 41,31
55. Albanesi dott. Aiace » 41,30
56. Valentini dott. Mario (nato il 25-3-1922) » 41,00
57. Zimarino dott. Ettore (nato il 28-6-1927) » 41,00
58. Bizzarri dott. Cleto » 40,77
59. D'Allocco dott. Michele » 40,19
60. Leoni dott. Lelio » 40,00
61. Spinsanti dott. Carlo » 39,92
62. Trovarelli dott. Giuseppe » 39,81
63. Zanichelli dott. Mosè » 39,65
64. Sangiorgi dott. Massimiliano » 39,59
65. Rossetti dott. Sergio » 39,50
66. Pierpaoli dott. Vincenzo » 39,24
67. Gualdesi dott. Gaetano » 39,16
68. Antonelli dott. Mauro » 39,11
69. Piani dott. Claudio » 39,09
70. Aprilesi dott. Alfiero » 37,71
71. Pacione dott. Vincenzo » 37,68
72. Bartali dott. Erasmo » 37,64
73. Guido dott. Marcello » 37,63
74. Tononi dott. Giorgio » 37,09
75. Lanciotti dott. Mario » 37,07
76. Agresti dott. Aldo » 37,00
77. Riccardini dott. Luigi » 36,99
78. Angellotti dott. Giuseppe » 36,93
79. Comini dott. Antonio » 36,74
80. Albanese dott. Nicodemo » 36,12
81. Zacconi dott. Gian Mario » 35,78
82. Falini dott. Luigi » 35,66
83. Corradini dott. Gherardo » 35,60
84. D'Ignazi dott. Tito » 35,14
85. D'Addario dott. Domenico » 35,05

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questa Prefettura e degli enti interessati.

Ascoli Piceno, addì 2 dicembre 1953

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visti i propri decreti pari numero in data 1° marzo 1953 e 2 dicembre 1953, con i quali, rispettivamente, è stato bandito il concorso per le condotte veterinarie vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1952 ed è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso stesso;

Tenuto conto delle preferenze indicate dai candidati nelle rispettive domande;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria del concorso per le condotte veterinarie vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1952, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Cinciripini dott. Aurelio: Monsampolo del Tronto;
2) Gogna dott. Gerardo: Ripatransone;
3) Scaramucci dott. Ezio: Cupramarittima;
4) Abbondi dott. Italo: Monturano;
5) Testa dott. Giovanni consorzio Rapagnano-Torre San Patrizio.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e degli enti interessati.

Ascoli Piceno, addì 2 dicembre 1953

Il prefetto: CAPPELLINI

(5942)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.